

PROCEDURA APERTA SEMPLIFICATA E DI MASSIMA URGENZA PER L'ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI BANCHI SCOLASTICI E SEDUTE ATTREZZATE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1. Verifica attestante la conformità della fornitura ai requisiti qualitativi minimi richiesti.

Qualora lo ritenesse, prima dell'aggiudicazione della gara, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid – 19 potrà richiedere per entrambi i Lotti un campione della fornitura, ai fini della successiva sottoposizione ad un organo tecnico, in possesso di adeguate competenze in relazione all'oggetto dell'appalto, appositamente individuato dal Commissario straordinario per la verifica della conformità dei prodotti proposti ai requisiti qualitativi minimi richiesti.

L'esito negativo della verifica attestato dall'organo tecnico causa l'esclusione dalla gara dell'operatore economico sottoposto a verifica.

2. Modalità di espletamento del servizio.

La fornitura dovrà essere eseguita alle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, sulla base delle specifiche indicazioni che saranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Antonio Fabbrocini.

3. Obblighi dell'appaltatore in materia di contribuzione, assistenza e previdenza.

L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati per l'effettuazione dei servizi condizioni relative a sicurezza, protezione della salute sul luogo di lavoro, assicurazioni sociali, pagamento di contributi a carico del datore di lavoro e retributive non inferiori a quelle di legge o volute da contratti collettivi applicabili.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che essa fosse aderente alle Associazioni stipulanti o receda da dette Associazioni.

In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, la Struttura Commissariale, previa comunicazione all'affidatario delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, e comunque non superiore al 20% dell'ammontare del servizio, fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione l'affidatario non potrà opporre eccezioni al Commissario straordinario per l'emergenza COVID – 19 né pretendere da questi risarcimenti ovvero indennizzi.

L'affidatario è l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e, ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

4. Modalità di fatturazione e di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione ed il pagamento della fornitura sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della fattura elettronica che l'affidatario si impegna ad emettere solo al rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione che sarà rilasciato dalla Struttura Commissariale entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della fornitura.

L'affidatario si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari attinenti il contratto di appalto e di consentire alla Struttura Commissariale l'emissione dei relativi mandati di pagamento, comunicando ogni eventuale variazione dei dati di propria competenza, che saranno allo scopo trasmessi come previsto in calce alla presente, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal verificarsi della suddetta circostanza.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e conterranno il Codice identificativo di Gara (CIG).

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione dell'affidatario, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge 13.8.2010, n. 136.

La Struttura Commissariale, in occasione di ogni pagamento all'affidatario, verificherà con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di tracciabilità dei flussi comporterà, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'immediata risoluzione di diritto del contratto e la conseguenziale informazione alla Prefettura competente per territorio, nella fattispecie la Prefettura di Roma.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'indirizzo PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale della società e delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali successive modifiche.

L'affidatario dovrà inoltrare la fattura elettronica completa del Codice Identificativo della Gara (CIG), intestata a: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI

CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – Via Vitorchiano n. 4 – Roma – P.I. /C.F. 15678001007.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento della fattura si precisa che il Codice Univoco dell'ufficio è il seguente VLO40E. Si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse prive del Codice identificativo di gara (CIG), da inserire nell'elemento "CodiceCIG" del tracciato della fattura elettronica.

4. Divieto di cessione del contratto.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto), è fatto altresì divieto per l'affidatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale autorizzazione espressa dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui alla presente l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

5. Penali.

In considerazione dell'importanza e dell'essenzialità della fornitura richiesta, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, e, in particolare, di ritardo nella consegna, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad applicare una penale a giornaliera, fino a 7 giorni: termine essenziale, oltre il quale il ritardo sarà considerato inadempimento.

La penale non potrà comunque essere superiore ad un quinto del valore dei beni da consegnare. Al superamento dell'ammontare massimo delle penali applicabili, il contratto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura in parola si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., previa semplice comunicazione scritta.

6. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid – 19 si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato nel caso in cui l'affidatario venga meno alle trattative pattuite, fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite da quest'ultimo e fermo restando l'eventuale ripetizione dell'indebito da parte della Struttura Commissariale, nonché il risarcimento del maggior danno, se dovuto.

Il contratto sarà, inoltre, risolutivamente condizionato all'esito della verifica del possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Qualora venisse accertata la mancanza del possesso dei predetti requisiti, la Struttura Commissariale provvederà:

- alla denuncia all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all’Autorità di vigilanza per l’iscrizione nel casellario informatico.

Fermo restando tutto quanto precede, resta salva altresì la facoltà di risolvere il contratto allorquando si verificano eventi imprevisi ed imprevedibili, o tali, comunque, da comportare alterazioni del quadro delle esigenze nazionali, collegati alla situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, e non imputabili direttamente o indirettamente ad alcuna delle parti, tali da impedire od ostacolare l’esecuzione della fornitura alle condizioni pattuite.

Detta facoltà potrà essere esercitata reciprocamente mediante semplice comunicazione scritta e la risoluzione contrattuale avrà effetto a decorrere dalla data ivi indicata.